



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO**



**STABILIMENTO**

**Provincia di Trapani**



Palazzo Comunale - Piazza Matteotti n° 8  
91022 Castelvetro (TP) - tel. 0924/909501 - 0924/909500  
fax: 0924/932573

COMANDANTE: Dott. S. M. Caradonna  
Responsabile U.O.: Comm. Giovanni CATALANO

**Corpo Polizia Municipale**

**Unità Operativa**

**POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**E ANNONARIA**

Provvedimento n. 62 del 30/8/2020

### IL COMANDANTE

**Visto** il verbale n. 02/PM del 31/03/2020, elevato dalla Polizia Municipale in intestazione, con il quale personale del Comando di P.M. di Castelvetro, ha accertato in data 31/03/2020, a carico del sig. **omissis**, nato a Olten (CHE) il omissis e residente a Marsala nella c/da omissis n. 5/C, nella qualità di rappresentante della APD WINNERS SPORT EVENTS, esercente l'attività di "pista di pattinaggio su ghiaccio", e rientrante nell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 e successivi mm.ii. come "media attrazione", per avere esercitato l'attività di pista di pattinaggio su ghiaccio all'interno del Centro Commerciale Belicittà, nel periodo compreso tra il 30/11/2019 ed il 12/1/2020 senza la licenza rilasciata dal Comune in cui ha sede legale.

**Rilevato** che la responsabilità, è da ascrivere a :

**Trasgressore:**

<b>Cognome : omissis</b>	<b>Nome : MATTEO GIOVANNI</b>
<b>Nato il omissis</b>	<b>A OLTEN (CHE)</b>
<b>RESIDENTE : MARSALA</b>	<b>omissis n. 5/C</b>
<b>NELLA QUALITA' DI : Rappresentante</b>	<b>della APD WINNERS SPORT EVENTS</b>
<b>CON SEDE: c/da Cutusio n. 5/C</b>	<b>A MARSALA</b>

**In quanto esercitava l'attività di pattinaggio su ghiaccio, senza la licenza rilasciata dal Comune in cui ha sede legale.**

**Vista** la nota prot. gen. n. 31057 del 1/7/2009 del Segretario Generale che attribuisce la competenza relativa agli adempimenti attinenti a riscossione, sanzioni accessorie e quant'altro alla U. O. Polizia Amministrativa e Annonaria;

**Rilevata** la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

**Esaminati** gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dai responsabili, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da ascrivere;

**Considerato** che il contravventore non si è né avvalso della facoltà di estinguere con effetto liberatorio la sanzione per l'illecito contestato, mediante pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni dalla notifica e che nessuna comunicazione d'avvenuto pagamento è pervenuta a questo Ente fino alla data odierna;

**Vista** la legge 24 Novembre 1981, n. 689 ed il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

**ORDINA**

**Al sig. omissis**



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO**



**SENTINTE**

**Provincia di Trapani**

Palazzo Comunale - Piazza Matteotti n° 8  
91022 Castelvetro (TP) - tel. 0924/909501 - 0924/909500  
fax: 0924/932573

**Corpo Polizia Municipale**

**Unità Operativa**

**POLIZIA AMMINISTRATIVA**

**E ANNONARIA**

COMANDANTE: Dott. S. M. Caradonna  
Responsabile U.O.: Comm. Giovanni CATALANO

**Quale: trasgressore della violazione sopra indicata, meglio sopra generalizzato**

il pagamento della somma di € 528,00 (euro cinquecentoventotto/00) quale sanzione per la violazione dell'art.69 del T.U.L.P.S.

### **INGIUNGE**

**Allo stesso, di versare la somma di € 528,00, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, mediante versamento sul conto corrente postale n.12124913, intestato al Comune di Castelvetro – Tesoreria Comunale, indicando nella causale la data e il numero del verbale:**

**Sanzione amministrativa: Euro 516,00**

**Spese di accertamento e notificazione: Euro 10,00**

**Bolli: Euro 2,00**

---

**Per complessive Euro 528,00**

**Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comando Polizia Municipale di Castelvetro, tramite esibizione della quietanza di pagamento,**

Avverso il presente atto è ammessa opposizione innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689. L'opposizione non interrompe i termini, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Nel caso di inadempimento, si darà corso alla riscossione coattiva a termini dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato al sig. **omissis**, in qualità di trasgressore della violazione sopra indicata, al Sig. **Sindaco** e all'**Albo** on line del Comune di Castelvetro per la pubblicazione.

**Il responsabile dell'U.O.**

**f.to Dott. Giovanni Catalano**

**IL COMANDANTE**

**f.to Dott. Simone M. Caradonna**